



IL TRIBUNALE DI MANTOVA

Seconda Sezione

Ufficio Fallimenti

riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati:

dott. Andrea Gibelli	Presidente
dott. Mauro Pietro Bernardi	Giudice Rel. Est.
dott. Silvia Fraccalvieri	Giudice

nel procedimento di ammissione al concordato preventivo n. r.g.
6/2020 promosso da:

BIOFUEL ITALIA SRL, assistita dall'avv. WALTER VENTURA per delega apposta su atto separato e allegato al ricorso, con domicilio eletto in Leno, Piazza C. Battisti, 37/d presso il difensore (indirizzo telematico: walter.ventura@brescia.pecavvocati.it), ha emesso il seguente

DECRETO

- considerato che, con ricorso ex art.161 VI co. depositato il 3-2-2020, la società Biofuel Italia s.r.l. (C.F.: 02211380205) con sede in Porto Mantovano, via Parigi, 38 ha proposto domanda di ammissione alla procedura di concordato preventivo riservandosi di presentare la proposta, il piano e la documentazione di cui ai commi secondo e terzo dell'art.161 l.f. entro un termine fissato dal giudice;
- tenuto conto che la società ha allegato al ricorso tra i vari documenti la visura camerale, l'elenco dei creditori nonché gli ultimi tre bilanci;



- rilevato che il Collegio è chiamato ad una valutazione preliminare di competenza e di sussistenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi di accesso alla procedura di concordato preventivo;
- considerato che dalla documentazione dimessa emerge che la società ricorrente è un imprenditore commerciale fallibile (risultando superate le soglie di cui all'art.1 comma II l.f.), versa in stato - quantomeno - di crisi ed ha sede principale nel circondario del Tribunale di Mantova, nel rispetto della previsione di cui al comma I dell'art.161 l.f.;
- tenuto conto che la domanda risulta sottoscritta dal difensore, ciò che è consentito in questa fase (cfr. Cass. 4-9-2017 n. 20725; Cass. 12-1-2017 n. 598) rammentandosi che la proposta e il piano dovranno essere sottoscritti anche dal legale rappresentante;
- rilevato che la società ricorrente non ha presentato nei due anni precedenti altra domanda ai sensi del medesimo comma;
- valutato che è pendente ricorso per la declaratoria di fallimento (n. 159/19 R.I.F.) sicché il termine massimo concedibile è di giorni 60;
- considerato che, ai sensi dell'art.161 VIII co. l.f., come modificato dal D.L. 21.6.2013 n.69, l'imprenditore è tenuto a specifici obblighi informativi durante il tempo assegnato per l'integrazione della domanda;
- osservato che la proposizione di opposizione allo stato passivo non integra un atto di straordinaria amministrazione, sicché in ordine alla istanza formulata dal proponente al riguardo, nessuna statuizione va assunta dal Tribunale;
- ritenuto opportuno, anche per vagliare eventuali opportunità di autorizzare atti di straordinaria amministrazione, nominare un commissario giudiziale individuato nella dott. Rosa Russo avendone i requisiti di legge;

concede



alla società Biofuel Italia s.r.l. (C.F.: 02211380205) con sede in Porto Mantovano, via Parigi, 38 termine di giorni sessanta dalla comunicazione del presente decreto per la presentazione della proposta, del piano e della documentazione di cui ai commi secondo e terzo dell'art.161 l.f., precisando che l'elenco nominativo dei creditori, oltre all'indicazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione dovrà contenere anche l'indirizzo p.e.c. dei creditori medesimi;

dispone

che la società depositi mensilmente una relazione in cui riferisca in ordine all'attività compiuta ai fini della predisposizione della proposta e del piano nonché un'aggiornata relazione relativa alla gestione finanziaria, intesa come rendiconto della manifestazione numeraria di tutti gli accadimenti aziendali, siano essi di natura economica che finanziaria, intervenuti nella situazione della impresa e che abbiano comunque l'effetto di incidere sulle sue capacità patrimoniali, proponendo altresì il raffronto tra i flussi dei periodi contigui al fine di far emergere il risultato della gestione corrente, relazione quest'ultima che dovrà essere pubblicata entro il giorno successivo nel Registro delle Imprese a cura del cancelliere;

- rigetta l'istanza volta a ottenere l'autorizzazione a proporre opposizione allo stato passivo;
- nomina quale commissario giudiziale la dott. Rosa Russo;
- stabilisce il termine di giorni quindici entro il quale la società ricorrente dovrà depositare presso la cancelleria del Tribunale la somma di € 6.500,00 per le spese di procedura.

Si comunichi.

Mantova, 6 febbraio 2020.

Il Presidente

dott. Andrea Gibelli



